

Codice A1811A

D.D. 15 febbraio 2018, n. 441

Ferrovia Novara-Seregno, D.P.R. 753/1980: autorizzazione ai sensi dell'art. 60 in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, per opere di ristrutturazione del fabbricato posto nella fascia di rispetto ferroviaria alla progr. Km 54+038 in Comune di Galliate (NO), Via G.B. Gambaro n. 27. Proprieta' Sig. Invenizzi Mattia.

PREMESSO CHE

Il Comune di Galliate – Settore Programmazione Territoriale, Sportello Unico per l'Edilizia con nota prot. n. 29532 del 20.12.2017 acquisita agli atti nella medesima data con prot. n. 61510, ha presentato a Ferrovienord S.p.A. e a questo Settore l'istanza del proprietario, Sig. Invenizzi Mattia, intesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 60 in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del D.P.R. n. 753/80 per modifiche di facciata ai piani terra e primo e, per diversa forma di terrazzo, al piano primo del fabbricato posto nella fascia di rispetto ferroviaria alla progr. Km 54+038 della linea ferroviaria Novara-Seregno, in comune di Galliate (NO), via G.B. Gambaro 27, distinto al foglio 24 mappale 91, sub. 5 e 7.

Per la realizzazione del fabbricato sono state ottenute concessioni edilizie dal 1950 al 1965. Questo Settore, con D.D. n. 2129 del 06.07.2017, ha autorizzato in sanatoria, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, alcune varianti realizzate in corso d'opera che hanno consentito di aumentare la distanza dalla più vicina rotaia rispetto a quella licenziata.

Le opere consistono nella ristrutturazione edilizia dell'edificio esistente di due piani fuori terra, nel perimetro concessionato con spostamento di volume al primo piano. L'intervento richiesto prevede di riammodernare l'edificio ad uso residenziale esistente con dotazione di impianti adeguati per caratteristiche tecniche e funzionali alle esigenze attuali ed alle normative oggi in essere per sicurezza e risparmio energetico. Le opere prevedono inoltre la demolizione di una porzione di edificio sul lato nord riducendo di conseguenza una parte di facciata in confrontanza con la ferrovia diminuendo così il rapporto di copertura con conseguente aumento della distanza dalla linea ferroviaria. Infine i lavori prevedono la demolizione parziale della porzione di edificio al 1° piano dell'angolo sud/est, con ricostruzione di porzione di edificio nell'angolo nord/est in luogo dell'attuale terrazzo, senza alcun aumento di rapporto di copertura.

Nella suddetta nota prot. n. 29532 del 20.12.2017, il Comune di Galliate ha espresso il proprio parere tecnico-urbanistico favorevole alle opere ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 31/2006.

Ferrovienord, in data 29.01.2018 con nota prot. n. 0000015, acquisita agli atti in data 01.02.2018, con prot. n. 5731, in ottemperanza al D.M. 5 agosto 2016 e alla nota dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF) prot. n. 4554 del 26.04.2017 che attribuisce la competenza relativa al nulla osta sulla sicurezza dell'esercizio ferroviario ai gestori delle infrastrutture di cui all'elenco allegato al suddetto D.M., ha dichiarato che non ha nulla da osservare in ordine alla sicurezza, alla conservazione e all'eventuale ampliamento della ferrovia, alla natura dei terreni e a particolari circostanze locali per quanto riguarda l'accoglimento della pratica vincolando il parere favorevole di cui sopra alla registrazione, da parte del richiedente con oneri a proprio carico, del presente atto presso l'ufficio dei registri immobiliari.

Ferrovienord, con e-mail del 14.02.2018, acquisita agli atti nella medesima data con prot. n. 7743, ha dichiarato che l'area oggetto di intervento non è interessata da opere di potenziamento della linea

allegando altresì lo stralcio planimetrico relativo. Il raddoppio è infatti previsto in variante esterna all'abitato (progetto definitivo denominato "Variante esterna di Galliate").

CONSIDERATO CHE

con l'esecuzione dell'intervento la distanza minima del fabbricato misurata in proiezione orizzontale dal binario ferroviario più vicino è maggiore di quella autorizzata in sanatoria con D.D. n. 2129 del 06.07.2017 in quanto il terrazzo posto al piano primo viene arretrato sulla facciata in confrontanza della ferrovia;

come prescritto dal D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R sono stati ottenuti dalla Società Concessionaria della ferrovia Novara-Seregno il parere favorevole e il Nulla Osta ai fini della sicurezza, nonché il parere tecnico-urbanistico favorevole del Comune di Galliate;

il Richiedente ha dichiarato:

- che preso atto della preesistenza della linea ferroviaria e della situazione dei luoghi, esprime la consapevolezza di esporsi, data la vicinanza del fabbricato alla rotaia, ai disagi che ne potrebbero derivare e di rinunciare a qualsiasi futura pretesa di indennizzi di sorta da parte del gestore dell'infrastruttura o del proprietario per danni causati o temuti riconducibili alle funzioni che caratterizzano l'esercizio ferroviario;
- di impegnarsi a mettere in atto a sue cure e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. 459/98.

L'intervento oggetto di richiesta di deroga ottempera ai criteri previsti dall'art. 8, comma 3 e comma 5 del D.P.G.R. in data 28/12/2006 n. 16/R;

Tutto ciò premesso e considerato,

vista la L.R. del 7 agosto 2006, n. 31: "Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del D.P.R. n. 753 del 1980";

visto il Regolamento Regionale n. 16/R approvato con D.P.G.R del 28 dicembre 2006, recante: "Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31";

vista la D.G.R. 23 dicembre 2010, n. 7-1264: "Modifiche all'art. 5 del Regolamento Regionale 28 dicembre 2006, n. 16/R";

visti gli artt. 104 e 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

visto l'art. 4 del D.lgs. n. 422/1997;

visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

visti gli artt. 49 e 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

visto il D.M. 5 agosto 2016;

vista al nota ANSF prot. n. 4554 del 26.04.2017;

vista la D.D. n. 2129 del 06.07.2017;

vista la nota del Comune di Galliate prot. n. 29532 del 20.12.2017;

vista la nota di Ferrovienord prot. n. 0000015 del 29.01.2018;

vista la e-mail di Ferrovienord del 14.02.2018, acquisita agli atti nella medesima data con prot. n. 7743.

IL DIRIGENTE
determina

di rilasciare, al sig. Invernizzi Mattia, in qualità di proprietario dell'immobile sito in Comune di Galliate (NO), via G.B. Gambaro, 27, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 60, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, del D.P.R. n. 753/80 per opere di ristrutturazione costituite da modifiche di facciata ai piani terra e primo e, per diversa forma di terrazzo, al piano primo del fabbricato posto nella fascia di rispetto ferroviaria alla progr. Km 54+038 della linea ferroviaria Novara-Seregno, in comune di Galliate (NO), via G.B. Gambaro 27, distinto al foglio 24 mappale 91, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell'istanza;

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/1980 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Il Richiedente dovrà mettere in atto a propria cura e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998;

Il Richiedente, a propria cura e spese dovrà trascrivere gli estremi del presente provvedimento presso l'ufficio dei registri immobiliari.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Investimenti, Trasporti e Infrastrutture
Ing. Tommaso Turinetti